



DIREZIONE GENERALE

DATA: 25/10/2016
DELIBERA N. 173

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL DM 25 SETTEMBRE 2015 RECANTE "DETERMINAZIONE DEGLI INDICATORI DI ANOMALIA AL FINE DI AGEVOLARE L'INDIVIDUAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO E DI FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO DA PARTE DEGLI UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" ED INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di adozione dell'atto deliberativo presentata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed Integrità che esprime parere favorevole in ordine ai contenuti sostanziali formali e di legittimità del presente provvedimento di cui e' di seguito trascritto integralmente il testo:

«

VISTI:

- il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 recante *"Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione"*;
- l'art. 35 del DL 90/2014 (convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n.114) recante *"Divieto di transazioni della pubblica amministrazione con società o enti esteri aventi sedi in Stati che non permettono l'identificazione dei soggetti che ne detengono la proprietà o il controllo"*
- il provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2011 recante *"Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette"*.

RILEVATO che:

- l'art. 35 del DL 90/2014 al comma 1 prevede testualmente quanto segue *"..... omissis è vietata ogni operazione economica o finanziaria tra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e società o enti esteri, per i quali, in virtù della legislazione dello Stato in cui hanno sede, non è possibile l'identificazione dei soggetti che detengono quote di proprietà del capitale o comunque il controllo. Rimane ferma la possibilità della stazione appaltante di richiedere documentazione e chiarimenti alle imprese concorrenti nelle procedure di evidenza pubblica"*.
- il comma 2 della richiamata norma statuisce che la disposizione del comma 1 *non si applica qualora siano osservati gli obblighi di adeguata verifica del titolare effettivo della società o dell'ente di cui al medesimo comma 1 in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231."*

- con il suddetto decreto legislativo n. 231 - espressamente richiamato dal comma 2 dell'art. 35 del DL 90/2014 - il legislatore del 2007 ha imposto una serie di obblighi volti a garantire "un'adeguata verifica" del titolare "effettivo" della società con cui si contrae estendendo l'obbligo anche per la P.A. di segnalare le operazioni sospette all'Unità di informazione finanziaria (di seguito UIF) istituita presso la Banca d'Italia (art.41).

DATO ATTO che;

- per l'individuazione delle "operazioni sospette" occorre far riferimento ad altra norma citata in premessa, e precisamente il DM del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015, recante gli indicatori di anomalia nelle transazioni finanziarie;

- il suddetto decreto, emanato esplicitamente per la P.A., ribadisce all'art.4 l'obbligo di segnalazione e reca in allegato una serie di indicatori di anomalia nelle transazioni, in presenza dei quali la P.A. è tenuta segnalare l'operazione all'UIF.

VISTI in particolare i seguenti artt. del decreto del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015

- l'art.4 che - in presenza di uno degli indici di anomalia di cui all'allegato A del Decreto stesso - impone agli operatori della pubblica amministrazione l'obbligo di inviare alla UIF una segnalazione, ai sensi dell'art. 41 del decreto antiriciclaggio (D.Lgs n. 231 del 21.11.2007), "quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo".

- l'art 6 che impone agli stessi operatori di adottare "in base alla propria autonomia organizzativa procedure interne di valutazione idonee a garantire l'efficacia della rilevazione di operazioni sospette, la tempestività della segnalazione alla UIF, la massima riservatezza dei soggetti coinvolti nell'effettuazione della segnalazione stessa e l'omogeneità dei comportamenti"; lo stesso art. 6 prevede, altresì, l'individuazione, "con provvedimento formalizzato" di un soggetto denominato "gestore" delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni alla UIF che, per garantire efficacia e riservatezza delle nella gestione delle informazioni, avrà quale proprio interlocutore detto soggetto, nonché la relativa struttura organizzativa indicata in sede di adesione al sistema di segnalazione online.

- l'art. 7 recante "modalità di segnalazione": la segnalazione è trasmessa senza ritardo alla UIF in via telematica, attraverso la rete internet, tramite il portale INFOSTAT-UIF della Banca d'Italia, previa adesione al sistema di segnalazione on-line e nel rispetto delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia con provvedimento del 4 maggio 2011;

- l'art.8 che riconosce alla formazione una particolare rilevanza in quanto stabilisce testualmente che:

o 1. "Gli operatori adottano misure di adeguata formazione del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto.

o 2. Periodici programmi di formazione sono volti a consentire di riconoscere attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, anche attraverso la valutazione dell'esito delle segnalazioni acquisito in fase di feedback.

o 3. La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità, nonché tenere conto dell'evoluzione della normativa in materia antiriciclaggio".

Ritenuto inoltre opportuno specificare che:

il decreto in argomento, all'art.4, comma 7, ribadisce che "la segnalazione di operazione sospetta è un atto distinto dalla denuncia di fatti penalmente rilevanti e va effettuata indipendente dalla denuncia all'autorità giudiziaria".

in caso di mancata segnalazione "salvo che il fatto costituisca reato" la sanzione amministrativa pecuniaria può arrivare fino al 40% dell'importo (art. 57, comma 4, D.Lgs. 231/2007) dell'operazione non segnalata.

VISTA la nota PG n. 42153 del 6/07/2016 con la quale i Sigg.ri Responsabili della Prevenzione della Corruzione dell'Area Vasta Emilia Centro hanno rappresentato alle Direzioni Generali la necessità di provvedere dell'applicazione delle disposizioni del più volte citato DM 25/9/15 tenendo conto che ai fini dell'individuazione del soggetto gestore da nominare sarebbe opportuno individuare una professionalità riferita al "settore lavori, forniture e acquisizione di beni e servizi";

VISTO il verbale del Collegio dei Direttori Amministrativi di Area Vasta Emilia Centro prot. 61 / 01-12 del 29/09/2016 con il quale i DDAA prendono atto che ciascuna Azienda sanitaria provveda all'individuazione del soggetto gestore in materia di antiriciclaggio "fra le figure dell'economista o altra con competenze analoghe";

VISTA la nota PG n. 59927 del 4/10/2016 a firma del Direttore Amministrativo con la quale si richiede al Dott. Giorgio Rossi, Dirigente amministrativo afferente al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti Responsabile f.f. del M.O. Magazzini Economici e Logistica, di assumere l'incarico di soggetto gestore in materia di antiriciclaggio per l'Azienda Usl di Ferrara;

DATO ATTO che con nota acquisita agli atti del PG con n. 60475 del 6/10/2016 il Dott. Giorgio Rossi accetta la nomina in argomento;

RITENUTO opportuno specificare infine che l'art. 6, comma 7 del D.M. in argomento riconosce al soggetto "gestore" individuato dall'Azienda - in caso di strutture organizzative particolarmente complesse - la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati.

Dato atto che il presente provvedimento risponde ai principi della legittimità, opportunità e convenienza.»

Attesa la rappresentazione dei fatti e degli atti riportati dal Dirigente proponente.

Coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo che, ai sensi dell'art. 3 comma 7° del D.Lgs. n. 502/92 e successive modifiche ed integrazioni esprimono parere favorevole.

DELIBERA

1) di nominare, per le motivazioni rappresentate in parte narrativa il Dott. Giorgio Rossi, Dirigente amministrativo afferente al Servizio Comune Economato e Gestione Contratti Responsabile f.f. del M.O. Magazzini Economici e Logistica, soggetto gestore in materia di antiriciclaggio secondo quanto previsto dalle disposizioni del DM 25/09/2016 delegato a valutare e trasmettere le segnalazioni all'Unità di Informazione Finanziaria (UIF);

2) di prevedere che - ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 7 del D.M. del Ministero dell'Interno del 25 settembre 2015 - è riconosciuta al soggetto "gestore" nominato dall'Azienda la facoltà di individuare più di un soggetto delegato alla tenuta dei rapporti con la UIF, previa adozione di adeguati meccanismi di coordinamento tra i delegati e tra quest'ultimi ed il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;

3) di dare atto che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà a presentare, sentito il soggetto "gestore", adeguata proposta formativa in materia di antiriciclaggio al Dirigente Responsabile del Servizio Interaziendale Formazione e Aggiornamento;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale aziendale www.ausl.fe.it nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente";

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Claudio VAGNINI)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Stefano CARLINI)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Mauro MARABINI)

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)



DIREZIONE GENERALE

INVIATA:

- AL COLLEGIO SINDACALE in data **25/10/2016**
- ALLA CONFERENZA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE in data _____
- ALLA GIUNTA REGIONALE in data _____

PUBBLICAZIONE ED ESTREMI DI ESECUTIVITA'

In pubblicazione all'Albo Pretorio Elettronico (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.) dell'Azienda USL di Ferrara dal **25/10/2016** per 15 gg. consecutivi

- La presente deliberazione è ESECUTIVA dalla data di pubblicazione (art. 37, comma 5° L.R. n. 50/94, così come sostituito dalla L.R. n. 29/2004)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le per silenzio-assenso in data _____ (decorsi i termini di cui all'art. 4, comma 8, L. 30.12.91 n. 412)
- APPROVATA dalla Giunta Reg.le in data _____ atto n. _____
- NON APPROVATA dalla Giunta Reg.le (vedi allegato)

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELIBERATIVO
(Dott. Alberto FABBRI)**